

STATUTO

Art. 1 - Denominazione e sede

1. È costituito, ai sensi del D.Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore senza scopo di lucro denominato, "CASA DI RIPOSO PER ANZIANI E INVALIDI ANDREA FIORINI ETS", che assume la forma giuridica di fondazione.

2. Tale Ente deriva la propria origine dalla volontà della signora Luigia Fiorini ved. Merici, che, con testamento olografo 25 novembre 1940, dispose la sua istituzione in Molinetto di Mazzano, nella casa padronale in località Bazzarda, per perpetuare la memoria del padre Andrea Fiorini. Eletta in Ente Morale con Regio Decreto il giorno 11 giugno 1944, l'ordinamento dell'Ente ha subito modifiche nel tempo. Iscritta al numero 624 del Registro delle Persone Giuridiche presso il Tribunale di Brescia.

A seguito della sentenza del 7 aprile 1998 n. 396 della Corte Costituzionale e delle L.L.R.R. 27 marzo 1990 n. 21 e 22, la Giunta Regionale della Lombardia, con Delibera 11 settembre 1991 n. 12618, ha depubblicizzato l'Istituzione ed ha riconosciuto la medesima quale Ente Morale Assistenziale con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi degli articoli 12 e segg. C.C.

3. L'Ente ha la propria sede legale in Mazzano (BS) alla via Carpi n.24 Frazione: Molinetto.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Ente può provvedere all'istituzione di sedi secondarie, uffici, delegazioni ed ogni genere di unità locale consentita dalla normativa vigente.

Art. 2 - Scopi e attività

1. L'Ente non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nei settori dell'assistenza sociale e sociosanitaria, attraverso lo svolgimento, nel territorio della Regione Lombardia, di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 D.lgs. 117/2017, aventi ad oggetto:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni sociosanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

e) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi.

2. L'Ente, per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali:

a) promuove la salute, il benessere, l'autonomia personale e sociale, la qualità della vita delle persone anziane, specialmente se in condizioni di svantaggio, attraverso interventi, prioritariamente rivolti ai residenti del Comune di Mazzano, di tipo sanitario-assistenziali e riabilitativi, da espletarsi in regime residenziale, non residenziale, ambulatoriale, secondo logiche di appropriatezza di personalizzazione, di prevenzione, cura e assistenza, per garantire buone condizioni di salute e di qualità della vita;

b) mantiene e promuove la qualità della vita delle persone adulte con disabilità fisica, intellettuale e/o psichiatrica, attraverso servizi residenziali e non residenziali personalizzati, servizi e progetti riabilitativi, servizi diurni ed ambulatoriali, anche al fine di consentire alle persone interessate di permanere nel proprio nucleo familiare, nonché attraverso la promozione di opportunità di inserimento nella società e nel mondo del lavoro;

c) realizza attività informative e formative a favore degli operatori dell'Ente e di terzi, destinate a promuovere la cultura della cura e della solidarietà verso i più deboli e bisognosi, oltre che a diffondere la conoscenza delle proprie iniziative ed attività;

d) promuove e realizza servizi di carattere innovativo o sperimentale legati all'evolversi delle condizioni sociali e socio-sanitarie del territorio, valorizza l'opera del volontariato nelle forme più consone alle proprie finalità;

e) svolge attività di raccolta fondi, utilizzando metodi adeguati ed eticamente conformi al presente Statuto e alla normativa vigente;

f) stipula convenzioni con altri enti sia pubblici che privati per il miglior perseguimento delle finalità istituzionali;

g) costituisce e/o partecipa e/o concorre alla costituzione di enti la cui attività sia rivolta al perseguimento di finalità analoghe.

3. L'Ente può, a tal fine, aderire ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità

statutarie.

Art. 3 - Attività diverse

L'Ente può esercitare, ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D.Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

Art. 4 - Divieto di direzione, coordinamento e controllo da parte di pubblici e/o degli altri enti di cui all'art. 4 c. 2 D.Lgs n. 117/2017.

L'Ente non può essere sottoposto a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'art.4 c. 2 D.Lgs n. 117/2017.

Art. 5 - Principi e valori fondamentali di riferimento

1. L'Ente è dotato di autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica ed opera improntando la propria attività a criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

2. L'Ente riconosce la centralità della persona, in quanto titolare del diritto alla salute, al benessere, alla qualità della vita e alle relazioni sociali.

3. I valori che ispirano i programmi, l'organizzazione e l'attività dell'Ente oltre che i rapporti con gli utenti, fanno riferimento:

a) ai principi di uguaglianza e imparzialità nell'erogazione dei servizi;

b) alla continuità organizzativa-assistenziale delle rate dei servizi di cura ed assistenza, ai criteri di appropriatezza e personalizzazione dei progetti e degli interventi, secondo logiche di efficacia, efficienza ed economicità dei servizi e delle prestazioni;

c) alla partecipazione dell'utente e della famiglia come fattore indispensabile per il miglioramento della qualità del progetto e dell'intervento di cura e di assistenza. A tal fine individua strumenti di relazione con le famiglie degli ospiti presenti.

4. L'Ente sviluppa modelli organizzativi e gestionali che valorizzano il lavoro, in termini di qualità professionale e di crescita, la responsabilità e il protagonismo degli operatori, come condizione fondamentale per promuovere qualità crescente all'utenza, personalizzazione del servizio, partecipazione delle famiglie e della società ai processi e agli interventi di cura ed assistenza.

Art. 6 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Ente è costituito:

- della dotazione patrimoniale iniziale;

- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo all'Ente, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, ove

specificamente destinati all'incremento del patrimonio;

- lasciti ed elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio e comunque destinati alle finalità istituzionali;
- parte di rendite non utilizzata che, con delibera del consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- contributi patrimoniali dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- avanzi di amministrazione.

L'Ente provvede al conseguimento dei suoi scopi con le seguenti risorse economiche:

- i redditi derivanti dal patrimonio di cui sopra;
- le entrate di cui alle attività di interesse generale (art. 5 D.lgs 117/2017);
- gli eventuali contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati destinati all'attuazione degli scopi statutari e i proventi di eventuali iniziative promosse dal Consiglio di Amministrazione;
- le eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- i contributi, in qualsiasi forma concessi ed erogati, dal Fondatore;
- entrate derivanti da eventuali attività diverse di cui all'art. 6 D.Lgs 117/2017.

3. Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del Dlgs n. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Art. 7 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

1. L'Ente esclude ogni fine di lucro diretto ed indiretto, ai sensi dell'art. 8 D. Lgs.117/2017.

2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'ente, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri enti del terzo settore che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima unitaria struttura.

4. Gli utili o avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 8 - Organi

Sono organi dell'Ente:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente;
- c) l'Organo di Controllo.

Art. 9 - Consiglio di Amministrazione

L'Ente è amministrato dal Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, compreso il Presidente, di cui:

- il Parroco pro - tempore di Molinetto, presidente della Casa;
- due membri nominati dal Sindaco del Comune di Mazzano (BS);
- due membri nominati dal Vescovo pro - tempore di Brescia.

Tutte le nomine sono espressione della collettività territoriale e non configurano un mandato fiduciario con rappresentanza.

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica 5 (cinque) anni.

In caso di rinuncia, trasferimento o rimozione del Parroco dall'ufficio di Parroco, egli decade anche dell'incarico di Presidente e di membro del Consiglio di Amministrazione. In tal caso, sino alla nomina di un nuovo Parroco, il Vescovo nomina quanto prima persona di sua fiducia a ricoprire la carica di Presidente e di Consigliere.

In caso di decadenza o di dimissioni del Parroco dalla carica di Presidente e Consigliere di Amministrazione, il Vescovo nomina quanto prima persona di sua fiducia a ricoprire la suddetta carica.

In caso di decadenza o dimissioni del Parroco dalla sola carica di Presidente, il Parroco rimane Consigliere di Amministrazione ed il Consiglio di Amministrazione elegge tra i propri membri, a maggioranza dei componenti, un nuovo Presidente.

I componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente svolgono il loro incarico a titolo gratuito, conformemente a quanto previsto dall'art. 79, comma 3, lett. b-bis del d.lgs. 117/2017. Ad essi compete unicamente il rimborso delle spese purché debitamente documentate e liquidate dal Direttore Generale.

Art. 10 - Durata e rinnovo del Consiglio di Amministrazione

I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica cinque anni decorrenti dalla nomina.

Nell'ipotesi in cui il Consiglio di Amministrazione non venga ricostituito entro la scadenza naturale di cinque anni, trovano applicazione le vigenti norme di legge e di statuto.

Possono essere membri legittimi del Consiglio di Amministrazione i soggetti dotati dei seguenti requisiti:

- 1) coloro i quali si trovano in situazione debitoria o di

contenzioso nei confronti della Fondazione;

2) il Sindaco, i membri della Giunta e del Consiglio comunale del Comune di Mazzano;

3) i dipendenti della Fondazione stessa, nonché il coniuge, i parenti e affini, fino al secondo grado incluso;

4) i fornitori, i consulenti e qualsiasi altro soggetto titolare, di diritto o di fatto, di una situazione o di un'aspettativa che possa compromettere l'imparzialità richiesta nell'esercizio di un potere decisionale e/o istruttorio e/o gestorio e/o di un'attività di consulenza.

Art. 11 - Decadenza e cessazione dei Consiglieri

I membri del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica, con delibera del Consiglio stesso:

- a seguito di 3 (tre) assenze consecutive ingiustificate;
- per sopravvenute condizioni di incompatibilità;
- per aver tenuto un comportamento incompatibile con gli scopi ed il carattere dell'Ente o lesivo del decoro di questa o aver esercitato un'attività in contrasto con le finalità istituzionali dell'Ente;
- per essere stato dichiarato interdetto, inabilitato, fallito o condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, o comunque che si trovi in una delle condizioni previste dalla legge quale causa di revoca del rapporto di accreditamento.

In caso di mancanza, per dimissioni o altro motivo, di un membro del Consiglio o in caso di dimissioni di uno dei componenti, dopo la presa d'atto da parte del Consiglio di Amministrazione, il Presidente ne dà comunicazione al soggetto titolare della competenza alla nomina affinché si provveda alla sostituzione.

Analoga comunicazione deve essere fatta in caso di cessazione dall'incarico per altre cause dopo la relativa presa d'atto da parte dell'Organo di Amministrazione.

I Consiglieri nominati in surroga restano comunque in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

Le dimissioni o la decadenza contemporanea della maggioranza dei componenti l'Organo di Amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero collegio.

Art. 12 - Adunanze

Il Consiglio di Amministrazione si raduna di regola almeno due volte all'anno, per l'approvazione del Bilancio di Previsione ed il Bilancio di esercizio.

Si raduna altresì ogni qual volta lo richieda il bisogno o l'urgenza sia per iniziativa del Presidente, sia per domanda sottoscritta da uno dei consiglieri.

Le adunanze sono indette con invito scritto a mezzo lettera raccomandata AR, PEC, posta elettronica con ricevuta di ritorno o con ogni altro mezzo di cui si abbia conoscenza della ricezione avvenuta, firmato dal Presidente contenente

l'elenco degli argomenti da trattare.

Esso deve essere recapitato agli Amministratori almeno tre giorni prima della seduta e almeno 24 (ventiquattro) ore prima per le convocazioni d'urgenza.

Il Consiglio con la presenza di tutti i suoi componenti e all'unanimità, può decidere la trattazione di argomenti non iscritti nell'ordine del giorno.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni:

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 13 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con l'intervento di almeno tre consiglieri e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Le votazioni si svolgono a voto palese per appello nominale, salvo quelle attinenti a persone fisiche le quali hanno sempre luogo a voto segreto.

Il Direttore dell'Ente partecipa alle sedute del Consiglio e provvede alla stesura e alla registrazione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza od impedimento del Direttore tali operazioni saranno affidate ad uno dei Consiglieri intervenuti.

Art. 14 - Compiti del Consiglio di Amministrazione

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Al Consiglio di Amministrazione, organo deputato all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'ente, spettano compiti di indirizzo e di programmazione nonché gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. Tale organo, inoltre, nell'ambito dei predetti poteri fornisce al Direttore le direttive per la gestione economico/finanziaria, amministrativa e tecnica.

In particolare spetta al Consiglio di Amministrazione:

- a) approvare il bilancio preventivo e gli obiettivi ed i programmi fondamentali dell'attività della Fondazione entro la fine del mese di dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento;
- b) approvare il bilancio consuntivo d'esercizio e la relazione di missione entro la fine del mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, salvo quanto previsto all'articolo 17 del presente Statuto;
- c) approvare il bilancio sociale nei casi previsti dalla legge;
- d) individuare nei limiti ex lege previsti le attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, purché ad esse secondarie e strumentali;
- e) istituire, nei termini di legge, sedi secondarie o operative;
- f) istituire uffici o comitati necessari o utili al funzionamento, anche gestionale, della Fondazione;
- g) deliberare i regolamenti inerenti il funzionamento della Fondazione e stabilire le rette da applicare anno per anno;
- h) compiere, direttamente o per il tramite di procuratori appositamente delegati, gli atti necessari all'instaurazione e la cessazione dei rapporti con il Direttore Generale e con il Responsabile Sanitario ;
- i) deliberare, direttamente o per il tramite di procuratori appositamente delegati, in ordine all'assunzione a tempo indeterminato, sospensione e licenziamento del personale in conformità alle disposizioni previste dai Contratti di categoria e dal regolamento organico del personale;
- J) deliberare le convenzioni con enti pubblici;
- k) deliberare sull'acquisto e l'alienazione di beni immobili, sull'accettazione di donazioni, eredità, lasciti o legati;
- l) deliberare l'accensione di mutui, l'apertura di conti correnti, l'iscrizione, postergazione e cancellazione di ipoteche, nonché il compimento di ogni atto sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione;
- m) eleggere nel suo ambito il Presidente ed il Vicepresidente salvo quanto previsto nei precedenti articoli;
- n) deliberare la modifica dello Statuto della Fondazione e la sua estinzione con il voto favorevole di almeno 4 (quattro) dei suoi consiglieri;
- o) istituire comitati consultivi per l'organizzazione ed il funzionamento della Fondazione;
- p) adempiere a tutte le funzioni ad esso attribuite dalla legge e dai regolamenti.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì delegare, nei limiti di legge e dello statuto, parte delle proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri, determinandone i contenuti, i limiti e le eventuali modalità di esercizio, anche con facoltà di sub-delega, ove consentita.

Il Consiglio di Amministrazione è incaricato della tenuta dei Libri Sociali di sua competenza ai sensi di legge, ovvero del Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo.

Art. 15 - Presidente

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale dell'Ente di fronte a terzi ed in giudizio.

Spetta al Presidente:

- a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
- b) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione;
- c) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- d) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Ente;
- e) esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'Istituto;
- f) assumere le determinazioni ordinariamente necessarie al buon andamento della gestione.

In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne farà le veci il Vice Presidente ed in mancanza di questi il Consigliere più anziano di età.

Art. 16 - Organo di controllo

L'Organo di controllo è monocratico ed è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra gli iscritti all'Albo dei Revisori Legali e deve essere scelto nell'ambito del registro dei revisori legali; egli esercita, nei casi previsti dalla legge, anche la revisione legale dei conti.

L'organo di controllo rimane in carica per cinque anni rinnovabili.

Al componente dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile e deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita inoltre il controllo contabile.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.lgs. n. 117/2017 ed attesta, laddove presente, che il

bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs. n. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dal sindaco.

Delle proprie riunioni l'Organo di controllo redige apposito verbale.

L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere ai consiglieri ed al Presidente notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Al verificarsi del superamento delle soglie previste dall'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la revisione legale di conti è esercitata dall'Organo di controllo, in tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Allo stesso spetta un'indennità di funzione definita dal Consiglio di Amministrazione.

Art.17 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il giorno 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.

3. Entro il 30 Aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione deve approvare il bilancio consuntivo, relativo all'anno precedente, unitamente alla relazione dell'organo di controllo. Dopo l'approvazione, il Consiglio di Amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dall'art. 13 del D.Lgs. 117/2017.

4. Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art.6 D.Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

5. Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre approvare, entro il 31 dicembre di ogni anno, il budget previsionale di gestione relativo all'anno successivo.

Art. 18 - Bilancio sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, L'Ente redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Art. 19 - Libri sociali obbligatori

L'Ente tiene i libri sociali obbligatori ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 20 - Durata ed estinzione dell'Ente

1. L'Ente è costituita senza limitazioni di durata nel tempo.

2. L'Ente si estingue, secondo le modalità dell'art. 27 del Codice Civile, con delibera del Consiglio di Amministrazione, quando:

a) gli scopi istituzionali di cui all'art.2 dello Statuto

sono esauriti o divenuti impossibili o di scarsa utilità;
b) il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
c) non è possibile esperire procedure di trasformazione secondo quanto previsto dall'art.28 del Codice Civile.

Art. 21 - Devoluzione del patrimonio in caso di estinzione e scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento, il Consiglio di Amministrazione nomina un liquidatore che provvede alla liquidazione ed alla relativa devoluzione del patrimonio residuo ad altri Enti del Terzo Settore con finalità assimilabili a quelle dell'Ente presenti nel territorio comunale di Mazzano, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45 D.Lgs. 117/2017.

Art. 22 Clausola di rinvio

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice del Terzo Settore e, in quanto compatibili, del Codice Civile successive modifiche e/o integrazioni.

F.TO DON PAOLO MORBIO

F.TO SELINA GENERALI L.S.

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 del D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 e successive modifiche ed integrazioni.
Brescia, 20/03/2026